

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) – ANNO 2011

Gentile cittadino,

Con la presente oltre a ricordarLe l'approssimarsi della scadenza per il versamento dell'acconto dell'imposta ICI desideriamo evidenziarLe gli elementi essenziali necessari al corretto adempimento degli obblighi tributari per l'anno 2011.

Si ricorda che il D.L. 93/08 convertito con la L. 126/08 ha **escluso** dall'ICI le seguenti tipologie di immobili (eccetto le categorie catastali A/1, A/8, A/9):

- L'abitazione nella quale il soggetto passivo persona fisica con i propri familiari ha fissato la propria **residenza anagrafica** ;
- L'abitazione appartenente a cooperative edilizie con proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- L'abitazione posseduta dal soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- L'unità immobiliare posseduta dal contribuente che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. **L'esclusione spetta a condizione che il contribuente non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato a propria abitazione principale situata nel Comune di Nebbiuno;**
- L'unità immobiliare ad uso abitativo (residenza anagrafica) concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado. L'esclusione in questo caso **resta subordinata** alla presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e decorre dalla data di presentazione della stessa al protocollo del Comune.

Sono altresì **escluse** le pertinenze relative alle abitazioni sopra elencate, così come individuate dal regolamento comunale (art. 10) ovvero una per ciascuna categoria catastale:

nr. 1 autorimessa o posto auto (censiti nella categoria C/6)

nr. 1 cantina o soffitta (censita nella categoria catastale C/2)

nr. 1 tettoia (censita nella categoria catastale C/7)

Coloro che non hanno versato l'imposta per le ulteriori pertinenze, ritenendole impropriamente escluse, devono provvedere al versamento relativo all'anno 2010 con ravvedimento operoso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

L'estensione dell'esclusione del versamento **non e' consentita** sulla base della risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 1/DF del 4/03/2009 per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani residenti all'estero, purchè non locate;

ALIQUOTE

Le aliquote determinate per l'anno 2011 restano invariate rispetto alle aliquote dell'anno 2010 come segue:

- **aliquota ordinaria : 7 ‰ (sette per mille) ;**
- **aliquota per le unita' adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze una per ciascuna categoria catastale : 4,5 ‰ (quattrovirgolacinque per mille);**

- **detrazione abitazione principale: euro 103,29 (centotrevirgolaventinove);**

Sono stati altresì confermati i valori di riferimento delle aree edificabili come risulta dal seguente prospetto:

<i>definizione</i>	<i>Indice di edificabilita'</i>	<i>Valori</i>
Aree di completamento (dei nuclei urbani)	I.f. 0,70 mc/mq	Euro/mq. 51,65
Aree di completamento (dei nuclei per residenza temporanea)	I.f. 0,45 mc/mq	Euro/mq. 46,48
Aree per l'edilizia economica popolare	I.f. 1,30 mc/mq	Euro/mq. 51,65
Per tutte le altre aree edificabili	Vari	Euro/mq. 25,82

Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso dovrà essere effettuato in due rate delle quali la prima, entro **il 16 giugno 2011** pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro **16 dicembre 2011**, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata versata.

Resta, in ogni caso, nella facolta' del contribuente versare l'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale entro il **16 giugno 2011** applicando l'aliquota dell'anno 2010.

I versamenti dell'I.C.I. dovranno essere effettuati direttamente presso gli Uffici postali, con appositi bollettini, **sul c.c.p. n. 26966119** intestato al Comune di Nebbiuno – Servizio Tesoreria – ICI o mediante utilizzo di **delega F24**.

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non e' superiore a **€ 0,49**o per eccesso se e' superiore.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta complessiva risulta inferiore a € 5,00.

Cordialmente.

Per ulteriori informazioni potrà rivolgersi all'Ufficio Tributi dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12,30 al n. telefonico 032258001 int.17.

Nebbiuno, Maggio 2011

IL Funzionario Responsabile
Maria Cristina Guazzi